



Primo Istituto Comprensivo Statale “De Amicis – Milizia”
Via R. Lombardi, 7 – 72024 Oria (BR)
C.M. bric825006 C.F. 80003090745 – tel. 0831845555 - 0831211218
e-mail: BRIC825006@istruzione.it PEC: BRIC825006@PEC.istruzione.it



Unione Europea
F.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
F.O.N. - “Iniziative per l’occupazione” (FSE)
D.S. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.S. Politiche Regionali



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



2007-2013
Contributo italiano nel quadro FESR



Circolare n. 250

Oria, 26/08/2021

Al personale docente e non docente

**Al DSGA
Dottor Cesare Parabita**

Al Sito Web

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22 - Obbligo “green pass” - personale scolastico.

Al fine di garantire l’avvio del nuovo anno scolastico, tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” del 6 agosto 2021, all’articolo 1, prevede le seguenti **misure di sicurezza**:

- a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Al comma 6, lo stesso Decreto introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “**certificazione verde COVID-19**” per tutto il personale scolastico e definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della stessa.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. La riammissione in servizio è prevista non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. Per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

La **certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19** è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni del decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass, così come previsto dal Decreto-legge n. 111/2021, (articolo 9-ter, comma 4) e chiarito anche attraverso il [Parere Tecnico DPIT n. 1237 del 13/08/2021](#).

Pertanto, il personale in servizio è invitato ad indicare la propria situazione rispetto al possesso del “green pass” attraverso un modulo google al seguente link:

<https://forms.gle/fvT28UNLZ2rkC1757>

Si prega di rispondere entro le ore 12.00 di venerdì 27/08/2021.

Cordialmente.

F.to La Dirigente

Prof.ssa Maria Russo

*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39*